

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPEC. IMPRESA

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

DOTT. STEFANO ROSA

PRESIDENTE

DOTT. GIANLUIGI CANALI

GIUDICE REL.

DOTT. PAOLO BONOFILIO

GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 21564 del ruolo generale dell'anno 2013

vertente tra

Nugnes Francesco

-opponente-

con l'avv. Sergio Nugnes, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiari (BS), Via Brescia n. 37, giusta procura in calce all'atto di opposizione

e

Fallimento ALU-M.E.C. s.p.a.

-opposto-

con l'avv. Stefano Mendolia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n.1, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso datato 8.04.2013 Nugnes Francesco chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento ALU-M.E.C. s.p.a. (fallimento dichiarato

il 23.01.2013) in via privilegiata per l'importo di € 169.132,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria in forza di decreto ingiuntivo n. 6556/12 ottenuto in data 14.09.2012 in seguito al mancato adempimento dell'obbligazione assunta dalla società *in bonis* con la stipula del contratto del 2.05.2012. Le voci di credito erano così specificate: € 100.000 quale compenso netto; € 65.452,97 per ritenute IRPEF; € 2.609,13 per le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo (comprensivo di IVA e CPA) ; € 338 per le spese di anticipazione del decreto ingiuntivo; € 382,51 per interessi maturati sino al 25.09.2013; € 350 per le spese di precetto.

Ricevuta la comunicazione *ex art. 97 l.f.* con la quale il Curatore comunicava l'ammissione al chirografo del credito per € 169.132,61, essendo stata esclusa dal g.d. la natura privilegiata *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*, "*attesa la natura della prestazione*", l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 98 l.f..

L'opposizione è fondata sulla tesi per cui l'attività prestata da Nugnes avesse natura di opera intellettuale con conseguente diritto dell'istante di vedere ammesso al privilegio il proprio credito ai sensi dell'art. 2751 *bis* n. 2 c.c. Nello specifico l'opponente richiama il punto 1 del contratto che assegnava a Nugnes l'incarico di svolgere attività di consulenza e assistenza per la società nel reperimento di finanziamenti, nei rapporti con il sistema bancario e nella ricerca di nuovi fornitori.

Il Fallimento si è costituito con memoria del 17.03.2014, con la quale ha chiesto confermarsi il provvedimento opposto, sottolineando come non rientrino nella previsione dell'art. 2751 *bis*, n. 2 c.c. le competenze non retributive, che non rappresentano quindi un corrispettivo della prestazione

di lavoro. Nello specifico la somma ingiunta non sarebbe qualificabile come retribuzione ma come indennità per il recesso anticipato della società (comunicato l'11.07.2012) dal contratto di collaborazione.

Il Tribunale ritiene di accogliere tale ultima prospettazione. Al punto 13 di detto contratto si legge infatti che *“nel caso in cui il recesso venga esercitato dalla società nel corso del primo anno, sarà comunque dovuto al sig. Nuges Francesco l'intero corrispettivo indicato al punto 5 [€ 120.000 al netto di tasse e contributi]”*. Attraverso tale disposizione le parti hanno dunque inteso fissare una somma a titolo di indennità per recesso anticipato, quantificata in € 120.000. Tale interpretazione trova conferma nella ricostruzione effettuata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo dall'istante, il quale ha richiesto il pagamento della somma *de qua* non a titolo di corrispettivo per l'attività svolta (il compenso era annuale mentre l'attività è pacificamente proseguita per poco più di due mesi) ma invocando quanto pattuito al sopra richiamato punto 13 per l'eventualità di un recesso da parte della società nel corso del primo anno del rapporto.

Stante la natura indennitaria della somma richiesta va dunque escluso il privilegio di cui all'art. 2751 *bis* n. 2 c.c., il quale non compete ad ogni emolumento dovuto in forza di un contratto di prestazione d'opera ma soltanto ai corrispettivi che, per essere riconducibili ad una effettiva attività svolta dal prestatore d'opera, assumano i caratteri del compenso retributivo.

Quanto alle altre voci di credito, è corretta la loro collocazione al chirografo. Si tratta di: € 65.452,97 per ritenute IRPEF (l'importo di € 120.000 è stato previsto dalle parti al netto di tasse e contributi), costituendo somme dovute in relazione a credito non privilegiato; € 2.609,13 per le spese legali

liquidate in decreto ingiuntivo ed € 338 per le spese di anticipazione sempre riferite al procedimento monitorio, in quanto nessun privilegio è previsto per i crediti da spese sostenute nei giudizi di cognizione; € 382,51 per interessi maturati; € 350 per le spese di precetto, in quanto i privilegi *ex artt. 2755 e 2770 c.c.* assistono solo le spese per il processo esecutivo (oltre che cautelare) che inizia con il pignoramento.

In conclusione il ricorso proposto da Francesco Nugnes *ex art. 98 l.f.* va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 3.980 per compenso professionale (studio: € 2.430; introduttiva: € 1.550).

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra eccezione disattesa, rigetta l'opposizione proposta avverso lo stato passivo del Fallimento ALU-M.E.C. s.p.a.;;
condanna Francesco Nugnes a rifondere al Fallimento ALU-M.E.C. s.p.a..
le spese di lite che si liquidano in € 3.980 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, camera di consiglio del 28.10.2015

Il Presidente

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Stefano Franchioni